



Sent. n. 269/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati:

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Saverio Galasso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80965
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio, con atto di citazione,
ritualmente notificato ai convenuti e depositato
nella Segreteria della Sezione mediante il Sistema
Giudico, nei confronti di:

-XXXXXXXX XXXXXXXX (C.F. OMISSIS), in proprio e in
qualità di legale rappresentante della XXX XXXXXXX
XXX, residente in Località OMISSIS, OMISSIS
(OMISSIS);

-XXX XXXXXXXX XXX, in persona del suo legale
rappresentante, con sede legale in OMISSIS, via

OMISSIS Domicilio digitale/PEC: OMISSIS

per sentirli condannare a risarcire, in solido tra loro, il danno cagionato alle risorse pubbliche, a favore di Simest S.p.A. e dell'Unione europea, di euro 52.500,00 o di diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, spese di giustizia ed interessi legali dalla sentenza al soddisfo;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 28 maggio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Miriam Scimemi, il giudice relatore Cons. dott.ssa Alessandra Sanguigni, il S.P.G. dott.ssa Marinella Colucci per la Procura; nessuno comparso per i convenuti.

FATTO

1. Con atto di citazione la Procura Regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, il Sig. XXXXXXXXX XXXXXXXXX in proprio e in qualità di legale rappresentante della XXX XXXXXXXXX XXX, e la società XXX XXXXXXXXX XXX, in persona del legale rappresentante, per chiederne la condanna al risarcimento del danno erariale cagionato per aver sviato risorse pubbliche, nell'ambito di un finanziamento ricevuto da Simest S.p.A. a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -

PNRR.

2. La Procura regionale ha riferito di aver avuto la notizia di danno dalla comunicazione PEC del 31 luglio 2024 (prot. OMISSIS) della Guardia di finanza - OMISSIS di Roma e di aver proceduto ad un'attività istruttoria integrativa presso la Simest.

2.1. Sulla base di tale informativa e degli ulteriori esiti istruttori, è risultato che la Simest, con delibera del competente Comitato agevolazioni, in data 30 giugno 2022 ha assegnato un finanziamento (sigla identificativa COR: OMISSIS) a favore di XXX XXXXXXXXX XXX a valere sulle risorse del PNRR - Misura OMISSIS - Componente OMISSIS - Investimento OMISSIS - Linea progettuale "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo OMISSIS gestito da Simest" -partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema-. In data 15 luglio 2022, è stato sottoscritto il contratto con la società XXX XXXXXXXXX XXX, contenente la disciplina delle condizioni particolari del rapporto di finanziamento.

2.2. Tale finanziamento, del valore complessivo di euro 100.000,00, prevedeva che euro 25.000,00 fossero corrisposti quale quota di cofinanziamento a

fondo perduto ed euro 75.000,00 quale quota di cofinanziamento per iniziative promozionali da realizzare in OMISSIS.

2.3. L'evento, per cui è stato richiesto il finanziamento, risulta descritto come segue: "Fiera internazionale dell'edilizia e dell'architettura
Date: 31/01/ OMISSIS -3/02/ OMISSIS Sede: OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS - OMISSIS
è l'evento di OMISSIS più importante dell'Europa centro-orientale, dove produttori e distributori di decine di paesi presenteranno prodotti per il settore edile".

2.4. In data 10 novembre 2022, la Simest ha provveduto ad erogare all'impresa la prima quota del finanziamento, per un importo di euro 50.000,00 così composto: euro 37.500 a valere sul Fondo Legge 394/1981 (il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, ha istituito un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici) ed euro 12.500 a valere sul Fondo per la Promozione Integrata (ex articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito

con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificata dall'articolo 48 del D.L.19 maggio 2020, n. 34), entrambi i fondi riconducibili a risorse PNRR.

2.5. Il piano di ammortamento, relativamente alla quota capitale di euro 37.500,00, oltre interessi, prevedeva il pagamento di due rate semestrali (nei mesi di gennaio e luglio), per gli anni dal 2023 al 2026 (prima rata a gennaio 2023 e ultima rata a luglio 2026).

2.6. Stante il mancato pagamento di quanto dovuto già in relazione alla prima rata, la Simest ha inviato alla società, in data 1° febbraio 2023, un primo sollecito per la rata scaduta il 15 gennaio 2023, in data 22 febbraio 2023 un secondo sollecito e, in data 18 ottobre 2023, una diffida per il pagamento delle rate scadute il 15 gennaio 2023 e il 15 luglio 2023. Non risultano intervenuti i dovuti pagamenti.

2.7. La Simest ha riferito che il contratto di finanziamento è stato quindi risolto in data 17 aprile 2024, essendo la Società risultata inadempiente relativamente all'obbligo contrattuale del pagamento delle rate scadute, non avendo neppure restituito

l'importo dovuto entro i termini assegnati (30 giorni) decorrenti dalla notifica dell'atto di risoluzione.

2.8. La Simest ha provveduto all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, con il procedimento monitorio. Il Tribunale di Roma ha emesso il Decreto ingiuntivo n. OMISSIS ritualmente notificato alla Società e non opposto, per l'importo di euro 51.934,98 e sono state avviate le azioni esecutive, che sono ancora in corso. La Società non ha restituito gli importi erogati.

2.9. Dalle indagini è risultato che il sig. XXXXXXXX XXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante della XXX XXXXXXXXXX XXX aveva presentato, in data 8 aprile 2022, la domanda di finanziamento a tasso agevolato di euro 100.000,00, dichiarando, a tale fine, per l'anno 2020 un fatturato di euro 685.480,00 e un totale attivo di stato patrimoniale di euro 485.227,00 mentre per l'anno 2019 aveva dichiarato ricavi d'esercizio di euro 940.620,00. Tali dati contabili non sono risultati coerenti con le verifiche svolte dalla Guardia di finanza. Difatti, è emerso che la società ha esposto in maniera non veritiera, nel bilancio di esercizio

2020, un valore della produzione riferito a ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 685.480,00 e, nel bilancio 2019, un valore della produzione riferito a ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 940.620,00, atteso che, da riscontri effettuati presso le Banche dati in uso alla Guardia di Finanza, il fatturato imponibile relativo al 2020 è pari ad euro 131.071,23, con un'imposta di euro 16.746,67 e, per l'anno 2019, tale dato è di euro 195.555,01, con un'imposta di euro 23.486,01. Il requirente riferisce che la discrasia tra le fatture emesse e il valore della produzione dichiarato è confermata dall'analisi delle dichiarazioni fiscali presentate dalla società per le annualità di imposta 2019 e 2020, unitamente alle dichiarazioni modello IVA ed ai Modelli unici ai fini IRES. Peraltro, la Guardia di Finanza ha precisato che, dalla consultazione della banca dati OMISSIS, non vi sono mezzi funzionali all'attività dichiarata/svolta dalla società.

2.10. La Procura ha fatto presente inoltre che la Procura europea (EPPO) ha inoltrato, al GUP presso il Tribunale di Roma, la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. e per i

reati di cui agli artt. 110 e 648-ter.1 c.p., a carico del sig. XXXXXXXX XXXXXXXXXX e della XXX XXXXXXXXXX XXX e di altro soggetto (procedimento penale n. OMISSIS), in quanto il XXXXXXXXXX ha conseguito indebitamente il finanziamento agevolato in esame da parte di Simest, mediante la presentazione e l'utilizzo di moduli allegati alla richiesta, in cui attestava condizioni, personali e societarie, non veritiere. Nella richiesta di rinvio a giudizio, la XXX XXXXXXXXXX XXX risulta indagata anche per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 24 e 25 octies del d.lgs. n. 231/2001 (in relazione agli artt. 316-ter e 648-ter.1 c.p.) perché, agendo XXXXXXXXXX come amministratore della società, dunque quale organo apicale dell'ente, in assenza di adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati indicati nella citata normativa, poneva in essere le condotte, penalmente rilevanti, nell'interesse e a vantaggio della società. E ciò anche mediante il successivo trasferimento delle risorse ottenute con il finanziamento su rapporti bancari a lui riconducibili, indicando delle causali generiche o false, così da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

e potendo immediatamente disporne.

3. La Procura, in conclusione, ritiene responsabili in solido i convenuti per avere, con condotta caratterizzata da dolo, causato un ingiusto depauperamento di fondi pubblici, finanziati con risorse dell'Unione europea - OMISSIS - PNRR - Misura OMISSIS - Componente OMISSIS - Investimento OMISSIS - Linea progettuale *"Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da Simest"*.

Ha quindi citato in giudizio la società ed il suo legale rappresentante, previo invito a dedurre ritualmente notificato alla società a mezzo PEC in data 22 ottobre 2025 e al sig. XXXXXXXXXX, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 10 novembre 2025, per il risarcimento del danno per un importo complessivo di euro 52.500,00, di cui euro 50.000 quale danno da sviamento di risorse pubbliche, ed euro 2.500,00, quale danno da disservizio, quest'ultimo calcolato nella misura del 5% del complessivo pregiudizio patrimoniale da sviamento.

3.1. Ad avviso della Procura ricorrono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, in regime di solidarietà passiva, in quanto le risorse pubbliche sono finalizzate alla

realizzazione, attraverso la partecipazione dei privati, di un programma pubblico di spesa, realizzando un collegamento funzionale tra il soggetto medesimo e la pubblica amministrazione che si sostanzia nel rapporto di servizio, nella specie tra la XXX XXXXXXXXXX XXX e il sig. XXXXXXXX XXXXXXXXXX un lato, e dall'altro l'amministrazione danneggiata, segnatamente, Simest S.p.A. Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e Unione europea, rapporto che radica la giurisdizione della Corte dei conti.

Il requirente ritiene sussistere il nesso causale fra il danno alle risorse pubbliche e la percezione illecita con omessa restituzione del finanziamento, erogato appunto sulla base di dichiarazioni e requisiti non veritieri, ed afferma che la responsabilità erariale attinge anche coloro, come il XXXXXXXXXX nella fattispecie odierna, che abbiano intrattenuto un rapporto organico con il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici.

4. Il requirente ha chiesto la condanna anche per il danno da disservizio, riconducendo tale posta di danno al pregiudizio costituito dal "mancato conseguimento del buon andamento dell'azione pubblica, quale minore valore delle prestazioni rese

con i contenuti palesemente difformi dagli obblighi di servizio, in ragione dell'attività amministrativa inutilmente svolta dalla Simest, nonché anche dall'aggravamento dei costi amministrativi connessi all'accertamento delle irregolarità commesse ed agli adempimenti consequenziali quali il procedimento di revoca e le azioni legali intraprese.

5. I convenuti non risultano costituiti nonostante la regolarità delle notifiche.

6. All'odierna udienza, dopo la relazione del magistrato relatore, la Procura si è riportata agli atti introduttivi, chiedendo la dichiarazione di contumacia dei convenuti e l'accoglimento della domanda.

7. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

8. La vicenda in esame concerne un'ipotesi di sviamento di risorse pubbliche e di danno da disservizio correlato.

9. Va dichiarata la contumacia dei convenuti, stante la regolarità delle notifiche.

10. Pregiudizialmente il Collegio, in concorde

avviso con la Procura, ritiene acclarata la giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del rapporto di servizio instaurato fra l'amministrazione pubblica ed i convenuti, come si specificherà di seguito.

11. Giova rappresentare a tal proposito in primo luogo che il finanziamento *de quo* è inquadrato nella misura di cui all'art. 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, a valere sul Fondo rotativo, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presso il XXXXXXXX XXXXXX, destinato alla concessione appunto di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli delle Comunità Europee, nonché alle attività di promozione commerciale all'estero del settore turistico, al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La sub misura di cui all'odierna fattispecie, "Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST", si pone quale obiettivo quello di sostenere la competitività, l'innovazione e la sostenibilità delle

imprese italiane (soprattutto delle PMI), interessate al mercato internazionale, con particolare riguardo agli investimenti nella transizione digitale ed ecologica, nonché alle imprese del Mezzogiorno, al fine di colmare il divario tra i territori.

La normativa citata ha previsto tre tipologie di interventi, per i quali la quota massima di cofinanziamento a fondo perduto (40% per le imprese del Mezzogiorno e 25% per le altre imprese) è concessa nei limiti dell'importo massimo complessivo di agevolazione in regime di *Temporary Framework* per impresa: transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale, sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce) e partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema. La partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali attiene alla fattispecie odierna ed è un finanziamento agevolato, è dedicato alle PMI che abbiano depositato, presso il registro delle imprese, almeno un bilancio relativo ad un esercizio completo, ed è finalizzato alla partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale – anche virtuale – tra fiera, mostra, missione imprenditoriale/evento

promozionale o missione di sistema, con una quota minima del 30% da destinare a spese digitali ovvero, in alternativa, senza tale vincolo, qualora l'evento oggetto del finanziamento sia incentrato sulla sostenibilità ambientale o sul digitale. L'importo massimo finanziabile è pari ad euro 150.000,00. L'architettura del sistema in questione vede da un lato la pubblica amministrazione che individua determinate finalità di pubblico interesse da raggiungere attraverso la realizzazione di un programma e che, a tal fine, eroga risorse finanziarie pubbliche, e, dall'altro soggetti privati che, sussistendo le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti, percepiscono le predette risorse, per realizzare il programma pubblico.

Quindi il rapporto che si instaura con la pubblica amministrazione, come nell'odierna fattispecie, è qualificabile quale rapporto di servizio, che, nel radicare la giurisdizione, va a configurare uno dei requisiti della responsabilità erariale.

12. Ciò posto, la società convenuta, persona giuridica, che assume gli obblighi di attuazione di un programma pubblicistico, ha ricevuto la somma destinata al finanziamento ma ha sviato la

destinazione delle risorse pubbliche. Il rapporto di servizio e la valutazione della condotta ai fini della responsabilità amministrativa si estende anche ai soggetti titolari degli organi sociali, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, e non restituendo quanto illecitamente ricevuto, provocano la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione pubblica. Perciò, con riferimento alla posizione della persona fisica che agisce per l'ente beneficiario di risorse pubbliche, qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti, come nel caso di specie, risulta dagli atti di causa, sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano destinati. Inoltre, il finanziamento pubblico erogato non è stato restituito dai convenuti, come previsto dalle disposizioni di settore.

13. Acclarato quindi che la condotta illecita ha causato il danno erariale da sviamento delle risorse

pubbliche finalizzate ad un programma specifico definito dal legislatore, nell'analisi dell'elemento soggettivo, in primo luogo, al caso in esame, non è applicabile la riduzione dell'importo del danno previsto, per i soli comportamenti caratterizzati da colpa grave, dall'art. 1, comma 1-octies della legge n. 20 del 1994. Ciò in quanto i comportamenti attribuibili ai convenuti hanno carattere doloso e sono caratterizzati anche da illecito arricchimento.

14. Ciò risulta chiaramente anche dalla richiesta di rinvio a giudizio in atti dalla quale emerge come il sig. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, non soltanto ha effettuato dichiarazioni non veritiere (anche su condizioni di tipo personali) in sede di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Simest, ma ha anche trasferito le risorse concesse su rapporti bancari riconducibili a lui (e ad altro soggetto), con indicazione di causali generiche o false, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

15. Concludendo, la domanda relativa alla prima posta di danno da sviamento delle risorse pubbliche va integralmente accolta.

16. Quanto alla seconda posta di danno, il danno da

disservizio, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la domanda. In primo luogo, non vi è prova della voce di danno azionato, nella accezione patrimoniale dello stesso, se non in termini di generica affermazione, che oltretutto fa riferimento ad attività di verifica e controllo che la Simest è chiamata comunque ad effettuare. Difatti i finanziamenti vengono erogati in quota parte sulla base di autodichiarazioni e documenti allegati alla domanda e, successivamente, viene attivato il controllo (rendicontazione puntuale delle Spese Ammissibili nel rispetto dei requisiti di cui alla Circolare 3/PNRR/394/2021; evidenza dell'avvenuta partecipazione all'evento, fattura relativa all'iscrizione, elenco degli espositori...) propedeutico al saldo (seconda erogazione) del finanziamento. Comunque, la Simest deve anche monitorare ed effettuare la verifica della restituzione delle rate del prestito concesso. In definitiva, il requirente non adduce elementi atti a fornire la prova del disservizio, risolvendosi in una affermazione assertiva di danno, priva di riscontro (in tali termini, Sez. III appello sent. 8/2024). E' noto, poi, come la valutazione equitativa del danno,

di oggettiva difficoltà di quantificazione, non può sopperire alla prova di ontologica esistenza dello stesso, riservata al requirente.

17. Tutto ciò considerato, dichiara la contumacia dei convenuti e accoglie parzialmente la domanda; per l'effetto i convenuti sono condannati in solido a risarcire il danno e al pagamento dell'importo totale di € 50.000 a favore di Simest, che dovrà riversare le somme recuperate ai relativi fondi a valere dei quali sono state erogate le predette risorse, secondo la rispettiva quota (Fondo rotativo istituito con la legge 29 luglio 1981, n. 394, e Fondo per la Promozione Integrata).

Le somme sono maggiorate dalla rivalutazione decorrente dal pagamento del finanziamento e dagli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

In sede esecutiva, si dovrà tenere conto di quanto nelle more recuperato da ciascuno dei convenuti.

18. Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento in solido delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della

Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n.80965 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione pregiudiziale e preliminare,

-dichiara la contumacia dei convenuti

-accoglie parzialmente la domanda

-e per l'effetto condanna il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXXXX e la società XXX XXXXXXXXXX XXX, come in epigrafe identificati, al pagamento in solido dell'importo totale di euro 50.000 (cinquantamila//00), oltre rivalutazione decorrente dal pagamento del finanziamento e interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, a favore della Simest che dovrà versare l'importo (capitale ed interessi) relativo al

finanziamento erogato sui Fondi rotativi dai quali è derivato il finanziamento. In sede esecutiva dovrà essere effettuato il congruaggio con quanto nelle more eventualmente recuperato.

-CONDANNA altresì i convenuti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro...

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei

soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Alessandra Sanguigni	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 luglio 2026
Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **324,25 (trecentoventiquattro/25)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente